



## =STATUTO=

### *Art 1 Denominazione, sede, durata*

E' costituita un'Associazione culturale, senza fini di lucro, denominata "Associazione C.E.R. - Conoscenza, Etica, Responsabilità", in breve "Associazione C.E.R." - "associazione di promozione sociale" - in breve "APS" (nel prosieguo dello statuto indicata semplicemente come "l'Associazione").

L'Associazione è organismo non governativo senza fini di lucro ed in ogni caso non dipendente né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro.

A tali fini:

- a) non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nemmeno agli associati;
- b) impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse; =
- c) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione ad altri enti del terzo settore, previo parere dell'Ufficio del Registro competente con finalità di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha sede a **Bolzano, in via Mendola n. 34/1.**

L'associazione ha facoltà di istituire sedi o distaccamenti dove e ove siano necessari per la condotta delle attività al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'Associazione è fissata sino al **31 dicembre 2050.**

### *Art 2 Finalità dell'Associazione.*

Scopi dell'Associazione sono:

-la promozione dello sviluppo della persona umana, nella sua dimensione civile, culturale e sociale, che va sostenuta in ogni ambiente ove essa svolge la propria personalità;

-la ricerca dell'armonica cura di tutti gli aspetti della vita dell'uomo, in ciò che lo connota come essere senziente e capace di scelta e riflessione e indagine e curiosità e volontà;

-il sostegno dello sviluppo della persona umana, avendo di mira sia gli aspetti sociali della vita collettiva della persona, sia gli aspetti che riguardano la storia dell'individuo e delle comunità;

-contribuire alla realizzazione di iniziative di formazione educazione permanente e cultura, mediante organizzazione di eventi, conferenze, corsi e in generale azioni informative e divulgative, promuovendo la ricerca, l'informazione e l'attività didattica e culturale, perseguendo la migliore conoscenza delle problematiche

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

sociali-istituzionali, organizzare conferenze, incontri e seminari di studio, visite guidate, simulazioni e ogni altra manifestazione culturale e scientifica sulle tematiche sociali-istituzionali;

- promuovere, anche mediante la pubblicazione di riviste, articoli, atti, anche a mezzo web, ed avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di informazione-comunicazione lo scambio e la diffusione di problematiche interessanti la persona e il suo esistere e partecipare alla collettività, e ogni altra iniziativa diretta alla formazione dell'individuo in relazione alla compartecipazione democratica nella società.

L'Associazione opera principalmente nella cultura, nell'educazione permanente e nella formazione, con particolare attenzione - non esclusiva - al mondo giovanile, come ambiente per investire nelle future generazioni, allo scopo di perseguire le finalità di solidarietà sociale e di partecipazione dell'individuo alla vita collettiva. Ai fini di cui sopra, l'Associazione svolge attività di interesse sociale in via esclusiva o prevalente nei seguenti settori, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del codice del Terzo settore.

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*

*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;*

*k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.*

**Tale attività vengono realizzate attraverso:**

a) attività culturale, educativa e di formazione, informazione e divulgazione, anche a mezzo di strumenti editoriali, anche online, periodici o meno;

b) attività sportive, ricreative e di tempo libero;

c) assistenza sociale, salute e benessere;

d) tutela dell'ambiente e del paesaggio;

e) promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.

“f): mediante l'offerta e messa a disposizione di mezzi e persone per la ricerca degli animali smarriti o anche randagi, oltre ad offrire assistenza alle associazioni animaliste e zoofile di cui all'art. 4 legge 281/1991 e ss modifiche e integrazioni

g) valorizzazione del patrimonio culturale attraverso convegni e incontri volti a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, mediante anche la pubblicizzazione e studio di luoghi e vicende storiche che li interessano, anche utilizzando mezzi editoriali o/e multimediali di ripresa e riproduzione, anche online o attraverso piattaforme informatiche”

Possono essere svolte **attività diverse** ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs 117/2017, a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale.

Il Consiglio direttivo decide sulle attività diverse che potranno essere svolte.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e dell'attività di interesse generale svolta, l'Associazione può:

- realizzare, anche d'intesa con enti, istituti, università, associazioni, fondazioni, cooperative, aziende private italiane e straniere, scuole, corsi, istituti per l'organizzazione di attività di formazione socio culturale; attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri e convegni;
- svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo meeting, conferenze, convegni, seminari;
- attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico;
- organizzare corsi di formazione, anche con contributi pubblici, anche comunitari;
- favorire, anche mediante programmi congiunti, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.

L'Associazione potrà inoltre:

- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili; stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione; la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo

di istruzione e di studio, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, l'organizzazione di percorsi formativi ed il sostegno anche all'estero di campagne di ricerca e di studio, la conduzione di piccoli esercizi commerciali strumentali all'attività dell'Associazione.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

L'attività deve essere svolta prevalentemente da parte dei soci dell'associazione.

L'associazione svolge la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

### ***Art. 3 Associati.***

Gli associati si dividono in:

- a. soci fondatori: sono i promotori che hanno costituito l'Associazione;
- b. soci ordinari: coloro che intendono fornire partecipazione attiva e collaborare alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- c. soci onorari: coloro che vengono scelti dal direttivo per particolari meriti scientifico-culturali che si sono distinti nella vita pubblica o privata; -
- d. soci sostenitori. persone fisiche o giuridiche che hanno scopi compatibili con quelli dell'associazione.

La qualità di associato si assume, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo, con il versamento della quota annua associativa, che in attesa dell'emanazione del regolamento adesioni a cura del primo Consiglio Direttivo, viene stabilita in euro 20,00.- ferma la facoltà del Consiglio direttivo di aggiornare il predetto importo.

La qualifica di associato si assume a tempo indeterminato; il socio che non provvede al versamento della quota entro il 31 marzo, perde la qualifica di associato.

L'eventuale diniego alla domanda del nuovo socio, deve essere motivato.

La qualifica di associato è strettamente personale e non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

Ogni associato ha diritto di partecipare all'attività dell'associazione, ha diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, ha accesso alla sede dell'associazione secondo gli orari e tempi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, ha diritto di accesso ai libri sociali ai sensi dell'art. 15 del codice del Terzo settore, mediante apposita richiesta scritta da inoltrare al Presidente o al Direttivo, entro 30 giorni dalla data della richiesta, ha diritto di formulare proposte e sottoporre al Consiglio direttivo iniziative e quant'altro ritenga utile al perseguimento dello scopo sociale.

Gli associati che prestano la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali, non hanno diritto a compenso alcuno e prestano la loro opera gratuitamente a titolo di volontariato.

Ogni associato ha il dovere di comportarsi in maniera tale da non recare danno all'associazione; ogni associato accetta le norme del presente statuto e di sottoporsi al giudizio disciplinare del Collegio dei Probiviri.

La qualifica di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dalla fine dell'anno solare. Sino al momento del versamento, il socio non può esercitare il diritto di voto in assemblea;
- c) recesso;
- d) espulsione.

Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Dalla data di ricevimento di tale comunicazione il recedente perde la qualifica di associato e i connessi diritti elettivi, partecipativi etc.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione dell'associato:

- qualora riscontri gravi atti in contrasto con gli scopi dell'associazione, gravi violazioni di norme del presente statuto, gravi comportamenti dannosi al patrimonio, all'immagine e all'attività dell'associazione medesima e ogni altro comportamento che venga ritenuto così gravemente lesivo che non consenta o renda irreparabilmente pregiudizievole per l'associazione la prosecuzione del rapporto associativo con l'interessato;

- in caso di ripetute sanzioni disciplinari inflitte dal Collegio dei Probiviri, anche per fatti e motivazioni diverse: 3 richiami verbali o scritti cumulativamente nel medesimo anno solare; 2 sospensioni nel medesimo anno solare.

Il consiglio direttivo, contesta gli addebiti all'interessato, il quale entro quindici giorni può far pervenire deduzioni e chiedere di essere sentito.

Avverso il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci mediante apposita e motivata richiesta che deve pervenire al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione di espulsione.

Il Consiglio convoca apposita assemblea, la quale delibera se confermare o meno l'espulsione, a maggioranza di due terzi dei componenti.

Il socio espulso, non può chiedere la riammissione all'associazione prima del decorso di un anno dalla relativa delibera del Consiglio o dell'assemblea. =

#### **Art 4 Organi dell'Associazione.**

Sono Organi obbligatori dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei probiviri.

Sono organi facoltativi, da nominarsi solo ove ritenuto opportuno ovvero se imposto dalla legge:

- il Revisore dei Conti;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico.

### ***Art 5 Assemblea degli Associati***

È l'organo deliberativo dell'Associazione ed è costituito da tutti gli Associati (fondatori, ordinari, onorari, sostenitori) che alla data della convocazione sono iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa ha il compito di:

- a) proporre iniziative che rispettino e realizzino i fini dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo e di revocarli;
- d) nominare il Revisore dei Conti e di revocarlo;
- e) nominare i componenti del collegio dei probiviri e di revocarli;
- f) approvare le modifiche allo statuto e dell'atto costitutivo;
- g) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h) nomina e revoca, qualora previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sull'esclusione degli associati;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'associazione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è indetta con un preavviso di almeno quindici giorni e si riunisce:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- qualora ne facciano richiesta, scritta e motivata, almeno un decimo degli associati.

In casi particolari di urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di 8 giorni, anche mediante comunicazione in formato elettronico, fax o servizi telefonici di messaggia.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammesso un massimo di tre deleghe per ogni associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea, quando non diversamente previsto dallo Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le modifiche dello statuto l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera **nel primo caso, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel secondo caso invece, con il consenso di almeno  $\frac{2}{3}$  dei soci presenti.**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale, a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente.

#### **Art. 6 Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri a 7 membri, eletti dall'Assemblea, con possibilità di rinnovo.

Rimane in carica per 3 anni.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, gli eventuali Vicepresidenti. Il direttivo si può avvalere dell'opera di un Direttore e di un Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo, oltre alle funzioni e prerogative assegnategli dal presente Statuto, ha il compito di:

- a) programmare l'attività dell'anno sociale;
- b) redigere il bilancio preventivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo; ==
- c) redigere il rendiconto consuntivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo di ciascun anno sociale;
- d) redigere il rendiconto economico e patrimoniale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) determinare la quota associativa di anno in anno;
- f) convocare e stabilire i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- g) proporre, coordinare e gestire le attività dell'Associazione;
- h) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- i) deliberare in merito alla adesione dei soci ordinari e sostenitori, alla nomina dei soci onorari nonché all'espulsione dei soci.

Tutte le cariche sono tenute a titolo gratuito. I membri del Consiglio hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Il Consiglio direttivo cercherà di raggiungere quanto prima la personalità giuridica dell'Associazione CER – APS.

### ***Art. 7 Collegio dei Proviviri***

Il Collegio dei Proviviri è organo di giustizia interna dell'associazione, composta da nr. 3 soci.

E' eletto dall'assemblea e dura in carica due anni, rinnovabili. Esso ha il compito di irrogare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto, risolvere i conflitti insorti tra soci e associazione e tra associati, in merito a controversie inerenti la vita associativa.

Ogni socio può chiedere, tramite richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo, l'intervento del Collegio qualora ravvisi la violazione delle norme statutarie da parte di altri soci, comportamenti, anche omissivi, dannosi o pregiudizievoli per gli scopi dell'associazione o lesivi dell'immagine della stessa.

In sede di giudizio disciplinare, è garantito il contraddittorio con gli interessati.

Il Collegio è competente ad irrogare nei confronti degli associati le seguenti sanzioni disciplinari in ragione della gravità delle violazioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dalla qualifica di associato per un periodo da uno a sei mesi.

Nel periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa, salvo il diritto di voto in assemblea. Qualora il provvedimento di sospensione riguardi un componente del Consiglio, il Presidente può chiamare altro socio a sostituirlo per il solo periodo di sospensione. =====

Le sanzioni disciplinari irrogate dal Collegio sono inappellabili. Al provvedimento viene data adeguata pubblicità per estratto, nel rispetto delle norme sulla privacy.

### ***Art 8 Presidente e Vicepresidente.***

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Presiede e dirige le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Rimane in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo e cessa, unitamente all'intero Consiglio, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio, provvedendo solo all'ordinaria amministrazione e sino a nuova elezione del nuovo Consiglio.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo. Se l'impedimento è permanente, il vice presidente convoca al più presto assemblea dei soci per la rielezione dell'intero Consiglio.

### **Art. 9 Segretario e Tesoriere.**

Il tesoriere ha il compito della tenuta regolare dei libri contabili.  
Il segretario ha il compito della tenuta del libro soci, del libro verbali dell'Assemblea e del libro verbali del Consiglio Direttivo ed in generale cura la regolare tenuta dell'amministrazione dell'associazione. Redige inoltre i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea.

### **Art 10 Revisore dei Conti.**

Può essere eletto Revisore dei Conti solo chi sia iscritto al Collegio dei Revisori ed estraneo agli organi dell'Associazione.

Il Revisore rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Provvede al controllo della gestione finanziaria dell'Associazione e redige la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo.

### **Art 11 Direttore.**

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di un Direttore, proposto dal Presidente e nominato dallo stesso Direttivo.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto ed ha il compito di coordinare le attività operative e di sviluppo individuate.

Collabora con il Presidente per il buon andamento dell'associazione e per l'efficacia della sua attività.

### **Art 12 - Il Comitato Scientifico**

Il Comitato scientifico è scelto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata dello stesso Direttivo.

I suoi membri possono essere terzi estranei e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività.

Propone al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica e le iniziative meritevoli di essere attuate da parte dell'Associazione.

### **Art 13 Patrimonio.**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e da eventuali contributi devoluti dai soci;
- da lasciti ereditari e legati, donazioni;
- da contributi dello Stato, Enti Locali, Istituzioni Pubbliche;
- dai beni acquistati e dai contributi di terzi, pubblici o privati, in denaro o in natura;
- dai contributi dell'Unione Europea e organismi interazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionate;
- dai proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche mediante lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- dalle entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da tutte le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### ***Art 14 Scioglimento dell'Associazione.***

La proposta di scioglimento dell'Associazione deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per la deliberazione.

La deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore.

#### ***Art 15 Rinvio***

Per tutto quanto non specificatamente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dagli artt. 14 ss. Del Codice civile e dal Codice del Terzo settore ed in particolare quelle che riguardano le associazioni di promozione sociale.

